

COMUNE DI VILLA LAGARINA

DIRETTIVE PER L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 BIS DEL D.P.G.P. 29 GIUGNO 2000, N. 13-311LEG.

Art. 1 Oggetto

1. Le presenti direttive disciplinano, ai sensi dell'art. 3 bis del D.P.G.P. 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg, come introdotto dal D. P. G. P. 25 settembre 2001, n. 30-81 l'installazione di nuovi impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti. Sono incluse in tale regolamento le sorgenti di radiodiffusione, telediffusione e telefonia mobile, indipendentemente dal valore di potenza applicata al connettore d'antenna (in particolare sono soggette alle disposizioni fissate dal presente regolamento anche le sorgenti di potenza al connettore d'antenna inferiore a 5 Watt).

Art. 2 Finalità

1. Le direttive hanno lo scopo di consentire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nel rispetto dei criteri e delle indicazioni tecniche approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3260 del 7 dicembre 2001 e si conformano al principio cautelativo, perseguendo la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e la migliore qualità del sistema delle telecomunicazioni.
2. Il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti è finalizzato alla salvaguardia di zone o siti di particolare interesse pubblico, anche sotto il profilo paesaggistico-ambientale, storico, artistico e culturale, nonché di zone a prevalente destinazione residenziale esistenti o di probabile sviluppo futuro.
3. È finalità del regolamento quella di garantire collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti.

Art. 3 Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti sono preferibilmente collocati:
 - a) in aree in cui siano già presenti delle costruzioni;
 - b) in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;

- c) in luoghi contigui ad altri impianti tecnologici simili, privilegiando la concentrazione;
 - d) in aree raggiungibili con la viabilità esistente;
 - e) in aree già urbanizzate e dotate degli idonei servizi necessari per l'insediamento dell'impianto;
 - f) in aree idonee all'esigenza di copertura del territorio comunale da parte del servizio di telefonia cellulare (riferimento alla eventuale documentazione cartografica di supporto).
2. L'Amministrazione comunale può individuare proprie aree, edifici ed attrezzature presso le quali è possibile installare gli impianti di cui alle presenti direttive.

Art. 4 Divieti d'installazione

1. I nuovi impianti di qualsiasi potenza, non possono essere installati:
- a) negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuati dal PRG;
 - b) nelle aree destinate a Parco pubblico e verde pubblico, così come individuati dal PRG;
 - c) nelle aree adibite a biotopo così come indicate dal PRG;
 - d) nelle aree destinate a fasce di rispetto dei laghi così come indicate dal PRG;
 - e) nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;
 - f) nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico così come individuate dal PRG;
 - g) di norma nei centri storici e relative fasce di rispetto, come definite nel PRG; è possibile insediare gli impianti in tali ambiti a fronte di necessità adeguatamente documentate e purché si tratti di impianti aventi altezza pari o inferiore ai due metri;
 - h) in edifici e complessi edilizi isolati di interesse storico artistico;
 - i) in prossimità di manufatti di pregio.

Art. 5 Criteri di mimetizzazione

1. Nell'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione:
- a) sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
 - b) è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
 - c) sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.
- Le opere di mimetizzazione sono garantite da cauzione fideiussoria pari all'importo dei loro costi da depositare presso l'Ente all'atto della domanda di installazione. La cauzione potrà essere svincolata solo a certificazione di regolarità, a fine lavori di mimetizzazione, una volta riscontrata la corretta esecuzione dell'intervento.

Art. 6
Accesso all'area

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art.7
Area impianti

1. Nel caso di collocazione degli impianti in aree non urbanizzate:
 - a) Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdate mediante riporto di terreno vegetale.
 - b) Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
 - c) È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
2. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 8
Controlli

1. Il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunque previste dalle normative vigenti e la presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4 del regolamento provinciale sono subordinati all'accertamento della conformità della localizzazione rispetto alle presenti direttive. Si dà atto che le autorizzazioni e concessioni avranno al durata massima di anni 15. Proroghe e rinnovi potranno essere effettuati a scadenza del periodo iniziale, in accordo tra le parti, solo con espressi nuovi provvedimenti.

Art. 9
Programma di localizzazione

1. L'Amministrazione comunale approva annualmente un programma di localizzazione degli impianti tenuto conto delle strutture preesistenti, delle proposte dei gestori e delle eventuali osservazioni pervenute.
2. Qualora non fossero pervenute nuove richieste di installazione o di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli impianti esistenti entro i termini previsti la disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione.

3. Sulla proposta di programma sono obbligatoriamente acquisiti i pareri dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'Ambiente, dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari nonché le competenti valutazioni di conformità urbanistica ed edilizia.
4. Il programma di localizzazione non costituisce vincolo per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo delle aree ed edifici interessati dal medesimo programma.

Art. 10

Formazione del programma di localizzazione

1. I gestori comunicano all'Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno una proposta di localizzazione e di installazione dei nuovi impianti e quella di aggiornamento, manutenzione, riduzione, ristrutturazione, rinnovo e sostituzione degli esistenti.
2. La proposta contiene i seguenti elementi:
 - a) cartografia aggiornata, in scala adeguata, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e delle aree circoscritte in cui si richiede l'installazione di nuovi impianti;
 - b) elenco delle installazioni già esistenti e di quelle programmate con l'indicazione della particella fondiaria o edificiale, della denominazione del sito, della via e del numero civico;
 - c) principali caratteristiche tecniche, radio elettriche e dimensionali degli impianti;
 - d) indicazione planimetrica dei volumi di rispetto, su scala sufficientemente esaustiva, sulla base delle caratteristiche degli impianti di progetto.
 - e) documentazione che evidenzia la costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
 - f) (Gli atti indicati all'articolo XX-Titolarietà);
 - g) valutazione strumentale del valore di fondo di campo elettrico esistente prima della nuova installazione; la verifica si effettua in corrispondenza di luoghi abitati o di possibile permanenza della popolazione e con particolare riguardo a quelli collocati ad una quota prossima a quella delle antenne e nella direzione di massimo irraggiamento prevista per le stesse;
 - h) relazione di calcolo dei valori di campo elettrico, nell'ipotesi di esposizione in onda piana in campo lontano, attesi in conseguenza della nuova installazione, nonché raffigurazione grafica dei volumi di rispetto calcolati ai sensi dei Decreti del Presidente della Giunta Provinciale 29 giugno 2000 n. 13-31 /Leg. e 25 settembre 2001 n. 30-81 /Leg.
La relazione di calcolo deve riportare in maniera esplicita i risultati ottenuti ipotizzando quali configurazioni dell'impianto: i) quella prevista al momento dell'attivazione; ii) quella relativa alla potenziale massima espansione (numero massimo di canali attivi) dell'impianto, per ciascun settore.
3. Le proposte sono valutate e tradotte in "programma di localizzazione" dalla Giunta comunale entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine potrà essere motivatamente prorogato.
4. Ai fini della predisposizione del programma la Giunta può disporre la convocazione degli operatori interessati.

Art. 11
Partecipazione

1. Le proposte di localizzazione avanzate dai gestori sono depositate fino al 28 febbraio di ogni anno presso l'Amministrazione; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale.
2. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del piano, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
3. L'Amministrazione comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità rispetto alle proposte di insediamento pervenute.
4. Entro il 15 marzo chiunque sia interessato, titolare di interessi pubblici o privati, o portatore di interessi diffusi costituito in associazione o comitato formula eventuali osservazioni e proposte.
5. Il programma di localizzazione degli interventi, una volta approvato, è reso noto con comunicazione specifica a tutti i gestori proponenti e a coloro che hanno formulato osservazione e proposte.
6. Il programma di localizzazione adottato dalla Amministrazione comunale è adeguatamente pubblicizzato.

Art. 12
Dismissione degli impianti

1. Nel momento in cui venisse meno la funzione in virtù della quale sono stati installati gli impianti in seguito ai provvedimenti autorizzatori e concessori di cui all'art. 4 del regolamento provinciale, il gestore dovrà provvedere alla demolizione e rimozione di tralicci, antenne e manufatti di servizio, escludendo una modifica della loro destinazione d'uso e ripristinare l'area alle condizioni consone con la previsione urbanistica.

Art. 13
Programma di localizzazione anno 2002

1. Per l'anno 2002 i termini di cui alle presenti direttive sono posticipati di due mesi.

Art. 14
Titolarità

1. All'atto della domanda di concessione edilizia, di autorizzazione edilizia ovvero con la presentazione della denuncia di inizio attività, di cui al comma 2 dell'art. 4 del DPGP 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg., il soggetto richiedente dimostra valido titolo ad eseguire le opere ai sensi dell'art. 88 della L. P. 22/91.

2. I volumi di rispetto (determinati ai sensi dei Decreti del Presidente della Giunta provinciale 29 giugno 2000 n. 13-31/Leg. e 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg. e con riferimento al Piano regolatore Generale vigente al momento di presentazione della domanda di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o di deposizione di denuncia di inizio attività) non costituiscono in generale vincolo o impedimento all'edificazione.
Il soggetto richiedente dovrà acquisire dai proprietari delle aree che, secondo il vigente PRG, possono edificare in modo da intersecare il volume di rispetto, consenso scritto (in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico) attestante l'accettazione del carattere vincolante determinato dalla presenza dell'impianto.
3. Il rilascio di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o la presentazione di denuncia di inizio attività sono subordinati alla presentazione di atto unilaterale di obbligo autenticato, con il quale il gestore si impegna a rimuovere i vincoli generati dal volume di rispetto, anche mediante lo spostamento dell'impianto, qualora varianti al Piano Regolatore Generale rendano edificabili aree interessate dai volumi di rispetto.
L'adeguamento è effettuato a totali cure e spese del gestore entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche.

Art. 15 Attivazione dell'impianto

1. Almeno sette giorni prima dell'attivazione dell'impianto è dato preavviso scritto al Comune, con indicazione dei dati d'esercizio dell'impianto;
2. Entro sessanta giorni dall'attivazione dell'impianto sono eseguite e trasmesse misure di campo elettrico in banda stretta, relativamente al segmento di spettro occupato dalla banda downlink dell'impianto. Le misure sono eseguite in corrispondenza di almeno un punto per settore dell'impianto. Il rapporto di misura deve riportare, oltre al dato misurato, il valore massimo di campo elettrico riscontrabile per ciascun punto di misura, ottenuto tenendo conto del valore di fondo elettromagnetico {Art. 10 - Formazione del programma di localizzazione, punto g)}, del valore di campo misurato e del numero di trasmettitori massimo previsti per ciascun settore dell'impianto. Si precisa che, qualora dovessero variare le caratteristiche di utilizzo dell'impianto rispetto alle condizioni autorizzate dovrà essere presentata una nuova istanza autorizzativa.

Art. 16 "Verifiche e controlli"

Ogni 2 anni dalla data di entrata in funzione di ciascun singolo impianto, verrà effettuata dal Comune una verifica delle emissioni, a mezzo ditta specializzata ed a spese del titolare dello stesso.

La verifica biennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, interesserà anche le installazioni pre-esistenti.

In caso di riscontrate modifiche delle emissioni, rispetto alla precedente verifica, l'impianto in considerazione verrà trattato a tutti gli effetti come nuovo insediamento, soggetto a tutte le disposizioni del presente regolamento in merito.

TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DA

➤ *Delibera N. 44 del 17-10-2002 del CONSIGLIO COMUNALE.*